

Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del condono relativo all'I.C.I. e alla TA.R.S.U.

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2005

PREMESSA

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 27 comma 8 L. 448/2001, di modifica dell'art. 53, comma 16 L. 388/2000, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari, nella forma del condono, in materia di I.C.I. e Ta.R.S.U.

2. Sono comunque esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento sono divenuti definitivi, come meglio specificato negli articoli che seguono.

DEFINIZIONE AGEVOLATA IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 2 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'I.C.I.

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data di pubblicazione del presente regolamento hanno presentato la dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato in tutto o in parte l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004, con il versamento di una somma pari all'imposta evasa maggiorata degli interessi legali per il periodo intercorrente fra la data in cui il versamento doveva essere eseguito e la data di effettivo versamento.

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data di pubblicazione del presente regolamento non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504 del 1992, ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004, con il versamento di una somma pari all'imposta evasa maggiorata degli interessi legali per il periodo intercorrente fra la data in cui il versamento doveva essere eseguito e la data di effettivo versamento.

3. I soggetti passivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 ai quali non sono mai stati notificati gli avvisi di accertamento (per tutti i presupposti d'imposta e relativamente a tutte le annualità pregresse) possono definire in maniera agevolata anche i rapporti tributari relativi agli anni d'imposta precedenti al 2003, con il versamento di una somma pari all'imposta evasa maggiorata degli interessi legali per il periodo intercorrente fra la data in cui il versamento doveva essere eseguito e la data di effettivo versamento.

Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 01 agosto 2005, apposita istanza, redatta su modello "A", allegato al presente regolamento, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei rapporti tributari e degli omessi o insufficienti versamenti relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004, ovvero a tutte le annualità pregresse. L'istanza dovrà contenere la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

L'istanza di definizione agevolata di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele.

Art. 3 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Gli atti di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione e gli atti di accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004, non divenuti definitivi alla data di pubblicazione del presente regolamento, in quanto non sono ancora spirati i termini per la

proposizione del ricorso o per il pagamento, e non sia intervenuta nel frattempo la definizione mediante il pagamento, possono essere definiti mediante il versamento di una somma pari all'imposta evasa maggiorata degli interessi legali per il periodo intercorrente fra la data in cui il pagamento doveva essere eseguito e la data di effettivo pagamento.

Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 01 agosto 2005, apposita istanza, redatta su modello "B" allegato al presente regolamento, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo.

L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art. 4-DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Le liti tributarie pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie in ogni grado del giudizio e dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, relative agli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, agli avvisi di accertamento in rettifica e agli avvisi di liquidazione, non ancora passate in giudicato alla data del 31 dicembre 2004, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

- 30 % del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione comunale nella ultima o unica sentenza depositata entro la data del 31 dicembre 2004;
- 100 % del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica sentenza depositata entro la data del 31 dicembre 2004;
- 80 % del valore della lite nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2004, la stessa penda ancora nel grado di giudizio adito, e non sia stata già depositata, alla stessa data, alcuna sentenza.

2. Nel caso di definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, il richiedente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione comunale le spese di incarico legale dalla stessa conferito per la difesa, così come quantificate e autorizzate con apposito atto;

3. Possono definirsi in modo agevolato le liti i cui ricorsi sono stati presentati entro il 31 dicembre 2004. Sono escluse dalla definizione agevolata le liti relative a cartelle di pagamento.

4. Per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto di sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento e degli interessi moratori, e maggiorata degli interessi legali per il periodo intercorrente fra la data dell'atto di liquidazione e/o accertamento che ha originato la lite e la data di effettivo versamento.

Le spese di giudizio a carico del Comune si intendono rinunciate. Le spese di giudizio in caso di soccombenza del contribuente non entrano a far parte della definizione agevolata della lite.

Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 01 agosto 2005 e comunque entro 20 giorni dal termine per impugnare la sentenza che si intende definire in modo agevolato, se tale termine cade in data antecedente al 01 agosto 2005, separatamente per ogni lite pendente, apposita istanza, redatta su modello "C", allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione dei dati relativi all'atto impugnato che si intende definire, con l'indicazione delle somme dovute e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Copia della stessa istanza va presentata, entro il 01 agosto 2005, a cura del contribuente, alla Commissione Tributaria per il grado di giudizio che si intende definire, nonché alla Suprema Corte di Cassazione.

Art. 5 – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'istanza di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 01 agosto 2005. In caso di spedizione a mezzo posta, farà fede la data di ricezione della stessa, attestata dal timbro postale.

2. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il termine perentorio del 01 agosto 2005, mediante versamento da

eseguirsi sul bollettino di c/c postale n. 45362852 intestato al Comune di San Benedetto del Tronto, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

3. Per ciascuna lite pendente è presentata, entro il termine di cui al precedente art. 4, una distinta istanza di definizione, ed è effettuato, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, un separato versamento.

4. Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata relativa alle liti pendenti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, il richiedente è tenuto ad effettuare due distinti contemporanei versamenti sul medesimo c/c di cui al precedente comma 2, dei quali uno è relativo al rimborso delle spese di cui all'art. 4.

5. L'istanza di definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 6- RATEIZZAZIONE

1. Sulle somme dovute a titolo di definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è concessa, su richiesta del contribuente da apporre sullo specifico modello "A" o "B" o "C", una rateizzazione alle seguenti condizioni:

- L'importo relativo alla definizione agevolata deve essere non inferiore a € 1.500,00;
- Una quota pari al 30 % dell'importo relativo alla definizione agevolata deve essere versata al momento della richiesta di condono;
- La rateizzazione del restante 70 %, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento della quota pari al 30 %, avviene in un numero di quattro rate trimestrali, scadenti il 31 ottobre 2005, 31 gennaio 2006, 30 aprile 2006 e 31 luglio 2006;
- Il contribuente deve allegare, alla richiesta di definizione agevolata, a pena di decadenza dal beneficio della rateizzazione, l'attestazione del versamento della quota pari al 30 % di cui sopra, e una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, avente scadenza 30 settembre 2006, che garantisca il restante 70% dell'importo della definizione agevolata, maggiorato degli interessi legali calcolati come sopra.

2. Nel caso di rateizzazione, la definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, si perfeziona con il pagamento del 30 % e la accettazione, da parte del competente ufficio comunale, della polizza fideiussoria.

Art. 7-OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L'ufficio competente trasmette alle Commissioni Tributarie e alla Suprema Corte di Cassazione, entro il 30 settembre 2005, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio competente attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento di quanto dovuto.

Art. 8 – VERIFICA DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di omissione o insufficienza del versamento dovuto, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, il competente ufficio comunale, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato tramite notifica o anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il cui costo sarà a carico dell'interessato stesso, può rigettare l'istanza di definizione agevolata, riservandosi di attivare, nel caso di rigetto di istanza di cui ai precedenti artt. 2 e 3, la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente.

2. L'eventuale diniego della definizione della istanza di cui al precedente articolo 4, deve essere comunicato anche alla segreteria della Commissione e della Suprema Corte di Cassazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 9-DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA Ta.R.S.U.

1. I soggetti passivi tenuti al pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani che, alla data di pubblicazione del presente regolamento non hanno presentato la denuncia di iscrizione Ta.R.S.U. e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento, possono definire i rapporti tributari relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004, con il pagamento di una somma pari al 100 % dell'imposta evasa, maggiorata degli interessi legali per il periodo intercorrente tra la data del 31 dicembre dell'anno d'imposta relativo e la data di iscrizione a ruolo per effetto della presente definizione agevolata.

2. I soggetti passivi tenuti al pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani che, alla data di pubblicazione del presente regolamento hanno presentato la denuncia di iscrizione Ta.R.S.U., contenente dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento, possono definire i rapporti tributari relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004, con il pagamento di una somma pari al 100 % dell'imposta evasa, maggiorata degli interessi legali per il periodo intercorrente tra la data del 31 dicembre dell'anno d'imposta relativo e la data di iscrizione a ruolo per effetto della presente definizione agevolata.

3. I soggetti passivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 ai quali non sono mai stati notificati gli avvisi di accertamento (per tutti i presupposti d'imposta e relativamente a tutte le annualità pregresse) possono definire in maniera agevolata anche i rapporti tributari relativi agli anni d'imposta precedenti al 2003, con il versamento di una somma pari all'imposta evasa maggiorata degli interessi legali per il periodo intercorrente tra la data del 31 dicembre dell'anno d'imposta relativo e la data di iscrizione a ruolo per effetto della presente definizione agevolata.

4. Sono comunque e in ogni caso escluse dalla definizione agevolata tutte le controversie Ta.R.S.U., sia definite che pendenti.

5. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 01 agosto 2005, apposita istanza, redatta su modello "D" allegato al presente Regolamento, che dovrà contenere l'indicazione delle superfici tassabili ai fini Ta.R.S.U., per le quali si richiede la definizione agevolata.

6. L'istanza di definizione agevolata di cui al comma precedente, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate o denunciate in modo infedele e deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo, da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale.

7. Le superfici tassabili da indicare nell'istanza di definizione agevolata devono essere determinate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93 (così come modificato dall'art. 3, comma 68, lettera c), Legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Rimane a carico dell'Ufficio la liquidazione della tassa dovuta che dovrà essere versata dal contribuente, calcolata secondo i criteri e con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art.10-DEFINIZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI E/O ACCERTAMENTI IN CORSO

1. Gli atti di accertamento d'ufficio per omessa denuncia, nonché gli atti in rettifica delle denunce, relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004, notificati ai fini della applicazione della Tassa Smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani, per i quali alla data di pubblicazione del presente regolamento non sia spirato il termine dei sessanta giorni per la sottoscrizione della definizione agevolata di cui ai D.Lgs. 471/97, 472/97, 473/97, con s.m.i., da parte del contribuente, e per i quali non sia stato proposto il ricorso, possono essere definiti mediante il versamento di una somma pari all'imposta evasa maggiorata degli interessi legali per il periodo intercorrente tra la data del 31 dicembre dell'anno d'imposta relativo, e la data di iscrizione a ruolo per effetto della presente definizione agevolata.

2. Tutte le procedure di accertamento comunque avviate dall'ufficio tramite contestazioni di superficie e/o inviti a presentarsi, trasmessi entro la data di pubblicazione del presente regolamento, sono considerate procedure non ancora definite e conseguentemente possono

essere definite in maniera agevolata secondo i termini e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo e al successivo articolo 11.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 01 agosto 2005, apposita istanza, redatta secondo il modello E allegato al presente regolamento, che dovrà contenere anche gli estremi dell'atto di accertamento o degli atti di cui al precedente comma 2.

Art. 11 – MODALITA' DI VERSAMENTO

1 L'istanza di cui ai precedenti articoli 9 e 10 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 01 agosto 2005. In caso di spedizione a mezzo posta, farà fede la data di ricezione della stessa, attestata dal timbro postale.

2 Le somme dovute per la definizione agevolata, saranno riscosse dall'Ente Comunale mediante iscrizione a ruolo Ta.R.S.U., formato dal Funzionario Responsabile, contabilizzato dal Consorzio Nazionale dei Concessionari di Ancona e dato in riscossione alla soc. "Ancona Tributi S.p.A.".

3 La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 9 e 10 si perfeziona con il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

4 L'istanza di definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 9 e 10, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 12– VERIFICA DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato tramite notifica o anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il cui costo sarà a carico dell'interessato stesso, può rigettare l'istanza di definizione agevolata, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente.

NORME FINALI

Art. 11-PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 27 comma 8 L. 448/2001, di modifica dell'art. 53, comma 16 L. 388/2000;

2. I responsabili degli uffici tributi comunali adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale, emittenti radiofoniche e televisive, nonché tramite comunicazioni dirette a singoli o categorie di contribuenti.